



Ministero dell'Istruzione

Formazione del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità

IL MINISTRO

- VISTO l'articolo 1, comma 961, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", che destina uno specifico finanziamento per la realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, finalizzati all'inclusione scolastica e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell'alunno stesso;
- VISTO il medesimo articolo 1, comma 961 della predetta legge n. 178/2020, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, siano stabilite le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, nonché i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*";
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*", in particolare l'art.1, commi 124 e 125;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*" e, in particolare, l'articolo 13, comma 2, in base al quale "*le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano le attività rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati*";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2020, n. 182, di "*Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66*";
- ACQUISITO il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, di cui all'art. 15 del summenzionato d.lgs. 66/2017, nella seduta del 16 aprile 2021;
- INFORMATE le OO.SS. rappresentative,



Ministero dell'Istruzione

DECRETA:

Articolo 1

(Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 961, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il presente decreto disciplina le modalità attuative degli interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, per l'anno scolastico 2021/2022, finalizzati all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità della presa in carico dell'alunno stesso.
2. Gli interventi di cui al comma 1 si articolano in unità formative, con un impegno complessivo pari a 25 ore, che potrà essere sviluppata in:
 - a. formazione in presenza e/o a distanza,
 - b. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,
 - c. lavoro in rete,
 - d. approfondimento personale e collegiale,
 - e. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione,
 - f. progettazione.

Per ciascuna unità formativa sarà necessario garantire un minimo di 17 ore di formazione in presenza e/o a distanza (punto a) e 8 ore di approfondimenti, con le modalità di cui ai punti da b) a f).
3. Le attività formative di cui al presente decreto saranno oggetto di indicazioni operative alle Scuole-polo per la formazione da parte della Direzione generale per il personale scolastico e della Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico.

Articolo 2

(Destinatari)

1. Le attività formative di cui all'articolo 1 sono destinate al personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
2. I Comitati tecnico-scientifici regionali, di cui all'art. 4, istituiti con decreto dei Direttori generali e dei dirigenti preposti alla direzione degli Uffici scolastici regionali, valuteranno flessibilità e modularizzazioni dei percorsi sulla base delle competenze dei corsisti.
3. La partecipazione alle attività formative assume carattere di obbligatorietà e non prevede esonero dal servizio.
4. Lo svolgimento delle attività formative è attestato dal Dirigente scolastico della scuola sede di servizio.

Articolo 3

(Risorse finanziarie e criteri di riparto)

1. Le risorse destinate alle finalità di cui al presente decreto, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, previste all'art. 1, comma 961 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ripartite tra le Scuole-polo regionali per la formazione con decreto del Direttore generale per il personale scolastico, che provvede altresì a definire le modalità di rendicontazione.
2. Le summenzionate risorse sono ripartite regionalmente sulla base della percentuale di docenti, non in possesso del titolo di specializzazione, che svolgono attività in classi con



Ministero dell'Istruzione

alunni con disabilità. Ai fini di cui al presente decreto, i dati sono desunti dal sistema informativo.

Articolo 4

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio qualitativo dei percorsi di formazione è effettuato con disposizioni fornite dalla Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico, presso la quale è costituito un Comitato tecnico-scientifico nazionale, per il coordinamento e il supporto delle attività di cui al presente decreto.
2. Il Comitato tecnico-scientifico nazionale, di cui al comma 1, opera in raccordo con gli Uffici scolastici regionali, presso i quali sono costituiti appositi Comitati tecnico-scientifici regionali, con la partecipazione dei Dirigenti scolastici delle Scuole-polo per la formazione, anche avvalendosi del supporto dei Gruppi di lavoro interistituzionali regionali di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO

Prof. Patrizio Bianchi